REGOLAMENTO (CEE) N. 454/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento per i semi di colza, ravizzone e girasole applicabili in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 68, primo comma, e l'articolo 236, primo comma, dell'atto di adesione prevedono che i prezzi da applicare rispettivamente in Spagna e in Portogallo fino al primo ravvicinamento siano fissati, secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati, a un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna o in Portogallo sotto i regimi nazionali precedenti per un periodo rappresentativo da determinare; che, ai sensi degli articoli 93 e 291 dell'atto, detta disposizione si applica in Spagna per i semi di colza, ravizzone e girasole e in Portogallo per i semi di girasole; che conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto è opportuno prendere in considerazione i prezzi della campagna 1985/1986;

considerando che a norma dell'articolo 291 dell'atto il prezzo indicativo dei semi di colza e ravizzone applicabile in Portogallo il 1° marzo 1986 è fissato in funzione del divario esistente rispetto ai prodotti concorrenti nell'avvicendamento delle colture; che, conformemente alla dichiarazione comune allegata all'atto, è opportuno considerare come periodo rappresentativo la campagna 1985/1986, che tuttavia il prezzo indicativo applicabile in Portogallo non può essere superiore al prezzo comune;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere derivato dal prezzo indicativo secondo le regole dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che a norma dell'articolo 394 dell'atto il prezzo fissato dal presente regolamento è applicabile dal 1° marzo 1986; che è quindi opportuno includervi le maggiorazioni mensili fissate dai regolamenti (CEE) n. 1103/84 [1] e (CEE) n. 1490/85 [2] applicabili per il mese di marzo; che per il resto della campagna 1985/1986 tale prezzo è oggetto delle maggiorazioni mensili previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili in Spagna sono fissati ai seguenti livelli:

1) *semi di colza e di ravizzone:*

— prezzo indicativo: 40,28 ECU per 100 kg (prezzo inizio campagna)
43,92 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese)

— prezzo d'intervento: 39,66 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese);

2. *semi di girasole:*

— prezzo indicativo: 40,11 ECU per 100 kg (prezzo inizio campagna)
43,80 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese)

— prezzo d'intervento: 38,92 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese).

Articolo 2

Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili in Portogallo sono fissati ai seguenti livelli:

1. *semi di colza e di ravizzone:*

— prezzo indicativo: 46,41 ECU per 100 kg (prezzo inizio campagna)
50,05 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese)

— prezzo d'intervento: 45,79 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese);

2. *semi di girasole:*

— prezzo indicativo: 57,35 ECU per 100 kg (prezzo inizio campagna)
69,04 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese)

(1) GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 10.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

— prezzo d'intervento: 56,16 ECU per 100 kg (maggiorazioni mensili comprese).

Articolo 3

I prezzi di cui agli articoli 1 e 2 riguardano semi alla rinfusa di qualità sana, leale e mercantile:

a) con il 2 % di impurità e, nei semi tali e quali, il 9 % di umidità e il 40 % di olio, per i semi di colza e di ravizzone;

b) con il 2 % di impurità e, nei semi tali e quali, il 10 % di umidità e il 42 % di olio, per i semi di girasole.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS